



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUARTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g.
il Giudice dott.ssa Anna Bellesi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/9/2014,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che:

- a seguito della modifica intervenuta con D.Lgs. 5/2006, l'art.43 c.3 L.F. prevede ora un'ipotesi di interruzione di diritto, ossia in grado di produrre i propri effetti a prescindere dalla integrazione dei presupposti di cui all'art. 300 c.p.c.;
- la comunicazione della sopravvenuta dichiarazione di fallimento da parte diversa dal fallito dovrebbe quindi ritenersi sufficiente per la interruzione del processo;
- il caso di specie tuttavia impone di vagliare un ulteriore profilo, ossia se anche l'apertura di fallimento dichiarata all'estero produca l'interruzione del processo instaurato in Italia;
- correttamente è stato rilevato che le sentenze dichiarative di fallimento pronunciate all'estero non spiegano naturalmente effetti in Italia, dato che il nostro ordinamento non accede al principio dell'universalità delle pronunce di insolvenza, ma a quello della territorialità, come si evince dalla lettura dell'art. 9 c.3 L.F., che ammette la possibilità di aprire una procedura concorsuale in Italia anche nei confronti di imprenditore già dichiarato fallito all'estero;
- i meccanismi cui è possibile ricorrere per conferire efficacia domestica alla pronuncia estera sono di due tipi: riconoscimenti per il tramite di procedure di riconoscimento che conferiscano efficacia anche all'interno dell'ordinamento domestico, oppure convenzioni internazionali che definiscano in maniera astratta a quali condizioni tale riconoscimento si produca automaticamente, cioè senza un vaglio giurisdizionale apposito (infatti l'art. 9 c.4 L.F. espressamente prevede che "sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione Europea"). Quanto al primo meccanismo, lo stesso deve ritenersi, nel caso di specie, non ricorrente: non risulta infatti che in Italia sia

stato dato riconoscimento a questa specifica pronuncia del tribunale elvetico per mezzo di una procedura giurisdizionale (e, comunque, la parte interessata non ha prodotto tale prova);

- quanto alla seconda possibilità, si ricorda che ha vigore in Italia il Regolamento UE 1346/2000 che conferisce efficacia in tutta l'Unione alle procedure concorsuali avviate in qualsiasi Stato membro (artt. 16-17); tuttavia, non sono stati stipulati accordi tra l'Unione Europea e la Confederazione elvetica al fine di rendere applicabile tale disciplina anche in Svizzera, quale paese terzo, né pare esistere una convenzione specifica dell'Italia con tale Paese per regolamentare la materia (la situazione uguale e contraria, ove si tratti di vagliare il riconoscimento in Svizzera di procedure concorsuali italiane, trova disciplina nella legge federale di diritto internazionale privato secondo le disposizioni contenute negli artt. da 166 a 175);
- se quindi il tema oggi controverso venisse inquadrato come questione relativa al recepimento degli effetti di una sentenza straniera, bisognerebbe concludere che la pronuncia svizzera di fallimento non spiega effetti nel presente giudizio, il quale potrebbe esser proseguito in relazione alle parti originarie;
- non vi è dubbio che l'istituto dell'interruzione abbia una ragion d'esser più generale ed operatività non limitata al fallimento; la disciplina contenuta nel codice di rito lo prevede nel caso di morte o "perdita della capacità di stare in giudizio" (art. 299 c.p.c.); questo rapporto di implicazione necessaria tra interruzione e perdita della capacità processuale non può dirsi intaccato dall'automatismo che il legislatore del 2006 ha introdotto all'art. 43 L.Fall. La *ratio* dell'istituto resta quella di garantire un momento di possibile avvicendamento dei rappresentanti processuali di una persona giuridica perché l'originaria capacità d'agire è venuta meno; in altre parole l'interruzione scaturisce non dalla dichiarazione di fallimento in sé, ma da una sua implicazione necessaria, ossia la perdita di una porzione di capacità d'agire del soggetto;
- come è noto, lo statuto giuridico di persone ed enti non abbisogna di meccanismi di riconoscimento nel nostro ordinamento, perché il sistema di diritto internazionale privato che l'Italia si è data con al l. 218/1995 dispone una disciplina autonoma. In particolare, la legge regolatrice dell'ente è individuata in ragione dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione, segnatamente per quegli aspetti della vita della persona giuridica elencati al c.2 art.25, tra cui, alla lett. d) compare "la capacità". Ne consegue che, mentre gli effetti tipicamente fallimentari di una procedura concorsuale aperta all'estero sono regolamentati in Italia dai

Il Giudice
Anna Bellesi

Ordinanza redatta con la collaborazione della dott.ssa Elena Kildani, magistrato ordinario in tirocinio.

www.unijuris.it